



Fondo europeo agricolo
per lo sviluppo rurale:
l'Europa investe nelle zone rurali



SCHEMA DI ACCORDO **ai sensi dell'art. 15 della L. 241/1990 e smi**

La Regione Abruzzo – Dipartimento Agricoltura, (di seguito denominato “DPD”), con sede amministrativa in via Catullo 17, 65126 Pescara (codice fiscale 80003170661) nella persona della Direttrice Dott.ssa **Elena Sico**, autorizzata alla stipula del presente contratto in virtù della DGR n... del.....

E

Il Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari ed Ambientali dell'Università degli Studi di Perugia (di seguito denominato “DSA3”), con sede in Borgo XX giugno, 74 06121 Perugia, (c.f./Partita IVA: 00448820548), nella persona del Direttore Prof. **Gaetano Martino** autorizzato alla stipula del presente contratto in virtù della delibera del Consiglio di Dipartimento n.... del.....

PREMESSO CHE

- il Regolamento (UE) n.1303/2013 del 17 dicembre 2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio e successive modifiche ed integrazioni;
- il Regolamento (UE) n.1305/2013 del 18 dicembre 2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005;
- il Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n.814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;
- il Regolamento (UE) n. 809/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 luglio 2014, recante modalità di applicazione del reg. (UE) n. 1306/2013 per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e condizionalità;
- la Deliberazione della Giunta Regionale d’Abruzzo n.1056 del 19 dicembre 2015 inerente il “Regolamento 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR). Approvazione del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 della Regione Abruzzo - CCI 2014IT06RDRP001 - Presa d’atto”;
- il Reg. (UE) 2020/2220 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 dicembre 2020 che stabilisce alcune disposizioni transitorie relative al sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) negli anni 2021 e 2022 e che modifica i regolamenti (UE) n. 1305/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1307/2013 per quanto riguarda le risorse e l’applicazione negli anni 2021 e 2022 e il regolamento (UE) n. 1308/2013 per quanto riguarda le risorse e la distribuzione di tale sostegno in relazione agli anni 2021 e 2022;

- con Decisione di Esecuzione della Commissione Europea del 13/11/2015 C(2015) 7994 il Programma di Sviluppo Rurale – PSR - della Regione Abruzzo è stato approvato ai fini della concessione di un sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale – FEASR- n. CCI 2014IT06RDRP001 e che con Decisione n. C(2022) 6609 del 09/09/2022 è stata approvata l’ultima modifica del programma di sviluppo rurale della Regione Abruzzo (versione 10 del 16/09/2022);

CONSIDERATO CHE:

- l’Autorità di Gestione, individuata nella Direttrice del Dipartimento Agricoltura, ai sensi dell’art. 66 comma 1 del Reg.1305/2013, coordina ed è responsabile della programmazione, nonché della corretta, efficiente ed efficace gestione del programma per l’intero periodo di attuazione dello stesso;
- ai fini dell’ammissibilità al sostegno dei Fondi dell’Unione Europea una spesa deve essere congrua rispetto all’azione proposta e riferirsi a costi ragionevoli, giustificati e conformi ai principi di sana gestione finanziaria, in particolare in termini di economicità e di efficienza;
- la Corte dei Conti europea, nella Relazione speciale n. 22/2014, ha esortato l’adozione di metodologie in grado di alleggerire la parte dell’istruttoria relativa all’onerosa verifica della congruità dei prezzi al fine di tenere sotto controllo i costi delle sovvenzioni per i progetti di sviluppo rurale finanziati dall’Unione Europea;
- il prezzario approvato con la DGR n. 714/2022 costituisce uno strumento di lavoro per gli Uffici regionali preposti alla gestione e al trattamento delle domande di sostegno del PSR 2014-2022;
- al fine di verificare l’esattezza e l’adeguatezza del calcolo delle diverse voci di spesa presenti nel prezzario di cui alla DGR n. 714 del 28/11/2022 il Dipartimento Agricoltura deve acquisire la relativa certificazione;

PRECISATO CHE:

- il prezzario approvato con la DGR n. 714 del 28/11/2022 è composto dalle seguenti sezioni da certificare (Tabella 1):

Tab.1

A	Zootecnia
B	Irrigazione
C	Trasformazione Agraria
D	Forestazione
E	Vigneti
F	Settore Frutticolo - Olivicolo
G	Impianti Serricoli (Serre e Tunnel)
I	Impianto Antigrandine, Antipioggia e Antinsetto
L	Impianto Piante Officinali
M	Strumenti di Precisione
N	Fornitura di Alcuni Beni e Servizi
O	Attrezzature Enologiche
P	Attrezzature da Laboratorio
Q	Attrezzature Frantoi Oleari

- le voci da certificare sono 2.310, di seguito elencate (Tabella 2):

Tab.2

Zootecnia	228
Zootecnia Bio	43
Edilizia Zootecnica	40
Irrigazione (invasi)	7
Irrigazione (impianti)	72
Opere Trasformazione Agraria	9

Forestazione (rimboschimenti)	91
Sistemazioni Idrauliche	121
Pascoli (impianto e miglioramento)	17
Piani di Gestione: cedui, alto fusto, altri	42
Sementi Specie Forestali	207
Piantine Specie forestali	51
Piantine Micorrizzate	5
Vigneti	92
Frutteti e Oliveti	61
Impianti Serricoli	118
Antigrandine, Antinsetto	34
Impianto Piante Officinali	11
Strumenti di Precisione	17
Beni e Servizi	371
Attrezzature Enologiche	416
Attrezzature da Laboratorio	205
Attrezzature Frantoi Oleari	52
TOTALE	2310

DATO ATTO CHE:

- ai sensi del comma 1 dell'art. 15 (*Accordi fra pubbliche amministrazioni*) della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;

- detti accordi disciplinano le modalità secondo le quali si realizza la collaborazione fra le parti, specificando, in particolare, gli aspetti di natura tecnico-scientifica, organizzativa, gestionale e finanziaria e riguardanti l'utilizzo e la proprietà dei risultati della collaborazione stessa, nonché specifici aspetti relativi alla sicurezza;

- con la nota RA213366/23 del 18/05/2023 la Regione Abruzzo – Dipartimento Agricoltura - ha chiesto all'Università degli Studi di Perugia - *Dipartimento* DSA3 la disponibilità alla redazione della certificazione attestante l'esattezza e l'adeguatezza del calcolo delle diverse voci di spesa presenti nel prezzario di cui alla DGR n. 714/2022, in quanto ritiene necessario avvalersi delle competenze tecniche e scientifiche delle strutture della predetta Università;

- esistono presso l'Università degli Studi di Perugia le competenze specifiche e le strutture adeguate allo svolgimento delle prestazioni richieste dalla Regione Abruzzo;

- l'Università degli Studi di Perugia - *Dipartimento* DSA3, con nota Prot. n. 227277/23 del 26/05/2023 si è dichiarata disponibile ad eseguire la prestazione richiesta e che l'attività oggetto del presente accordo non comporterà alcun pregiudizio allo svolgimento delle normali attività didattiche e di ricerca dell'Ateneo;

- la Regione Abruzzo e l'Università degli Studi di Perugia – Dipartimento DSA3 - danno atto che le competenze tecnico-scientifiche necessarie per la redazione della certificazione attestante l'esattezza e l'adeguatezza del calcolo delle diverse voci di spesa presenti nel prezzario di cui alla DGR n. 714/2022, rendono indispensabile la formalizzazione di un accordo;

DATO ATTO, altresì, che:

- il citato art. 15 della L. n. 241/1990 e ss.mm.ii. prefigura un modello convenzionale attraverso il quale le Pubbliche Amministrazioni coordinano l'esercizio di funzioni proprie in vista del conseguimento di un risultato comune in modo sinergico (CGCE, 19 dicembre 2012 (causa n. C-159/11); Cass. civ., 13 luglio 2006, n. 15893), ossia mediante reciproca collaborazione, nell'obiettivo comune di fornire servizi di interesse pubblico a favore della collettività o a parte di essa;

- con la determinazione n. 7 del 21 ottobre 2010 l'ANAC ha individuato i seguenti limiti al ricorso a tali accordi tra pubbliche amministrazioni che sono quelli di seguito specificati:

- a) l'accordo deve regolare la realizzazione di un interesse pubblico, effettivamente comune ai partecipanti, che le parti hanno l'obbligo di perseguire come compito principale, da valutarsi alla luce delle finalità istituzionali degli enti coinvolti;
- b) alla base dell'accordo deve esserci una reale divisione di compiti e responsabilità;

- c) i movimenti finanziari tra i soggetti che sottoscrivono l'accordo devono configurarsi solo come ristoro delle spese sostenute, essendo escluso il pagamento di un vero e proprio corrispettivo, comprensivo di un margine di guadagno;
- d) il ricorso all'accordo non può interferire con il perseguimento dell'obiettivo principale delle norme comunitarie in tema di appalti pubblici, ossia la libera circolazione dei servizi e l'apertura alla concorrenza non falsata negli Stati membri. Pertanto, la collaborazione tra amministrazioni non può trasformarsi in una costruzione di puro artificio diretta ad eludere le norme menzionate e gli atti che approvano l'accordo, nella motivazione, devono dar conto di quanto su esposto.

- l'art. 5, comma 6, del D. Lgs. n. 50/2016 prevede espressamente che un accordo concluso esclusivamente tra due o più amministrazioni aggiudicatrici non rientra nell'ambito di applicazione del codice dei contratti pubblici, quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

a) l'accordo stabilisce o realizza una cooperazione tra le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori partecipanti, finalizzata a garantire che i servizi pubblici che essi sono tenuti a svolgere siano prestati nell'ottica di conseguire gli obiettivi che essi hanno in comune;

b) l'attuazione di tale cooperazione è retta esclusivamente da considerazioni inerenti all'interesse pubblico;

c) le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori partecipanti svolgono sul mercato aperto meno del 20 per cento delle attività interessate dalla cooperazione;

- come previsto dall'art. 1, comma 2 del D.lgs. n. 165/2001 *“Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di Commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, le aziende e gli enti pubblici non economici nazionali, regionale e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300”*;

- l'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) ha stabilito che le amministrazioni universitarie rientrino tra i soggetti a cui sia consentita la sottoscrizione di accordi ex art. 15 Legge n.241/1990 per il perseguimento di attività di interesse comune tra i soggetti stipulanti (cfr. Delibera del Consiglio ANAC n.5 del 08.01.2015);

- l'art. 15, comma 2-bis della L. n. 241/1990 prevede che *“a fare data dal 30 giugno 2014 gli accordi di cui al comma 1 sono sottoscritti con firma digitale, ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, con firma elettronica avanzata, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera q-bis), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ovvero con altra firma elettronica qualificata, pena la nullità degli stessi”*;

RITENUTO opportuno e necessario regolare i rapporti tra la Regione Abruzzo – Dipartimento Agricoltura e l'Università degli Studi di Perugia - Dipartimento DSA3 – per la prestazione specialistica di che trattasi, attraverso un accordo che rientri nell'alveo del richiamato articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., dando atto che ricorrono tutti i presupposti indicati dall'art. 5, comma 6, del d.lgs. n. 50/2016 e dalla determinazione ANAC n. 7 del 21 ottobre 2010;

Tutto ciò premesso, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, le Parti convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1 Valore delle premesse

1. Le premesse di cui sopra, gli atti ed i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente atto, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo.

Art. 2 Oggetto

1. L'accordo, definito dalle parti nel rispetto della normativa vigente e dei propri regolamenti interni, ha come oggetto la realizzazione della certificazione attestante l'esattezza e l'adeguatezza del calcolo delle diverse voci di spesa presenti nel prezzario di cui alla DGR n. 714/2022.
2. Le parti si impegnano, per quanto di propria competenza, a dare corso a tutte le attività disciplinate nel presente Accordo, al fine di conseguire la realizzazione del progetto di cui al comma 1.

Art. 3

Attività previste

1. Le attività previste dal presente Accordo, volte alla redazione della Certificazione di cui all'articolo 2, sono quelle di seguito specificate:
 - a) analisi preventivi di imprese fornitrici;
 - b) calcoli e verifiche;
 - c) interviste a testimoni privilegiati;

Art. 4

Soggetti coinvolti

1. Nello svolgimento delle attività previste sono coinvolti i seguenti soggetti:
 - a) per l'Università degli Studi di Perugia - Dipartimento DSA3: Direttore Prof. Gaetano Martino.
 - b) per il Dipartimento Agricoltura – la Direttrice del Dipartimento: Dott.ssa Elena Sico.
2. Le attività previste vengono svolte secondo modalità concordate tra il Dipartimento DSA3 – e il Dipartimento Agricoltura della Regione Abruzzo.
3. Le modalità operative di cui al comma 2 vengono concordate tramite riunioni tra i referenti tecnici del Dipartimento DSA3 e il Dipartimento Agricoltura.

Art. 5

Coordinamento

1. Per l'attuazione e la gestione delle attività di cui all'articolo 3, le Parti designano un proprio referente con il compito di portare avanti le attività di competenza. I responsabili del coordinamento delle attività sono:
 - a) Per l'Università degli Studi di Perugia – Dipartimento DSA3 - Prof. Angelo Frascarelli;
 - b) Per la Regione Abruzzo – Dipartimento Agricoltura – Direttrice Dott.ssa Elena Sico con il supporto tecnico dell'Ing. Maria Cristina Beccia, del Dott. Agr. Patrizio Buccioni e del Dott. Pietro Di Paolo.

Art. 6

Condizioni generali e specifiche

1. L'Università degli Studi di Perugia – Dipartimento DSA3 – assume, in conformità alla normativa vigente in materia, la competenza e la responsabilità della realizzazione del progetto previsto dal presente Accordo e, con essa, gli ulteriori oneri derivanti dalle attività previste, impegnandosi, inoltre, a porre in essere tutte le azioni preventive che si ritengono necessarie per consentire la realizzazione di quanto previsto, per assicurare la perfetta riuscita del contributo alla ricerca applicata rispetto alle finalità previste.
2. L'Università degli Studi di Perugia – Dipartimento DSA3, con la sottoscrizione del presente Accordo, accetta le prescrizioni e condizioni in esso contenute.

Art. 7

Importo dell'Accordo e Rendicontazione

1. Agli oneri previsti dal presente accordo la Regione Abruzzo – Dipartimento Agricoltura contribuisce con una somma pari a € 18.800,00 (diciottomilaottocento) che comprende e compensa tutti i costi relativi al contributo alla ricerca applicata (esente IVA) ed ogni altro onere finanziario comunque connesso alla sua realizzazione.
2. L'Università degli Studi di Perugia – Dipartimento DSA3 è l'unico diretto responsabile in ordine al vincolo di destinazione dei fondi concessi con il presente Accordo.
3. L'Università degli Studi di Perugia – Dipartimento DSA3, mette a disposizione, per l'attuazione del presente Accordo, le competenze tecniche e scientifiche necessarie. È a carico dell'Università degli Studi di Perugia – Dipartimento DSA3 ogni maggiore onere economico che ecceda la somma di € 18.800,00 (diciottomilaottocento).
4. Il rimborso di cui al comma 1 prevede la copertura dei seguenti costi:
 - a) Docente di coordinamento scientifico per la supervisione del progetto e per la documentazione da presentare alla Regione € 3.000,00;
 - b) Impegno di un ricercatore senior € 2.000,00;
 - c) Impegno di due ricercatori junior € 11.800,00;

d) spese generali e missioni € 2.000,00.

5. La rendicontazione delle attività svolte richiede:

a) la predisposizione di timesheet dei ricercatori e docenti coinvolti nel progetto;

b) la redazione di una sintetica relazione illustrativa finale delle attività svolte;

c) la consegna all'Amministrazione regionale, Dipartimento Agricoltura della Certificazione di cui all'articolo 2 corredata degli allegati come specificati nel predetto articolo, entro il termine del 30 settembre 2023.

6. La copertura finanziaria del presente Accordo è assicurata con le risorse iscritte nel Bilancio regionale, annualità 2023, cap. 101481/5, a valere sulla Misura 20 – Assistenza Tecnica del PSR Abruzzo 2014/2022.

Art. 8 Circuito finanziario

1. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti dall'osservanza di leggi, capitolati e regolamenti, anche non espressamente richiamati o che dovessero essere successivamente emanati dagli Organi competenti, sono ricompresi e compensati nella somma assegnata e, pertanto, nessun ulteriore compenso può al riguardo essere richiesto dall'Università degli Studi di Perugia – Dipartimento DSA3.

2. Allo scopo di assicurare la disponibilità finanziaria necessaria allo svolgimento delle attività previste dal presente Accordo, la Regione Abruzzo – Dipartimento Agricoltura dispone in favore dell'Università degli Studi di Perugia – Dipartimento DSA3, la liquidazione delle somme secondo le seguenti modalità:

a) il 50 % dell'importo del progetto previsto nel presente Accordo entro dieci giorni dalla sottoscrizione del presente atto;

b) il restante 50% dell'importo entro dieci giorni dalla rendicontazione.

Art. 9 Durata

1. Il presente accordo entra in vigore alla data della sottoscrizione delle parti contraenti e dura fino al 31 dicembre 2023.

Art. 10 Modifiche

1. Il presente Accordo può essere modificato e/o integrato esclusivamente per volontà unanime delle parti, da formalizzarsi per iscritto, a pena di nullità.

Art. 11 Recesso o scioglimento

1. Le parti hanno facoltà di recedere unilateralmente dal presente accordo per giustificato motivo ovvero di scioglierlo consensualmente; il recesso deve essere esercitato mediante comunicazione scritta da notificare a mezzo PEC.

2. Il recesso ha effetto decorsi dieci giorni dalla data di notifica dello stesso.

3. Il recesso unilaterale o lo scioglimento hanno effetto per l'avvenire e non incidono sulla parte di accordo già eseguito. In caso di recesso unilaterale o di scioglimento le parti concordano fin d'ora, comunque, di portare a conclusione le attività in corso.

Art.12 Diritti di proprietà intellettuale

1. Le parti si impegnano, ciascuna per i propri rapporti di competenza, ad assicurare che tutti i soggetti coinvolti nel progetto in oggetto dichiarino espressamente la reciproca collaborazione nelle pubblicazioni scientifiche e ne diano adeguato risalto in tutte le comunicazioni verso l'esterno.

2. Ferma restando la proprietà in capo alla Regione degli output del progetto, in ogni caso, la proprietà intellettuale relativa alle metodologie e agli studi condotti, frutto del progetto scientifico collaborativo, è riconosciuta sulla base dell'apporto di ciascuna parte.

Art. 13 Riservatezza

1. Le parti si impegnano a non divulgare all'esterno dati, notizie, informazioni di carattere riservato eventualmente acquisite a seguito e in relazione alle attività oggetto del presente accordo.

2. I dati trattati in esecuzione del presente Accordo sono utilizzati per i soli fini istituzionali, nel rispetto delle vigenti disposizioni normative per la protezione e riservatezza dei dati e delle informazioni.

Art. 14
Controversie

1. Per qualunque controversia relativa al presente accordo, non altrimenti risolvibile, è competente in via esclusiva il Foro di L'Aquila.

Art. 15
Registrazione e spese

1. Il presente Atto è stipulato mediante scrittura privata in formato elettronico ed apposizione di firma digitale delle Parti.

2. Il presente Atto è soggetto a registrazione in caso d'uso e a tassa fissa ai sensi degli art. 5 e 39 del D.P.R. del 26 aprile 1986, n. 131, a spese della Parte che ne chiede la registrazione.

Letto, confermato e sottoscritto.

L'Aquila, li

Per la Regione Abruzzo

La Direttrice del Dipartimento Agricoltura

Per il DSA3

Il Direttore di Dipartimento